



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Salvatore Chiazzese Consigliere

dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott.ssa Francesco Albo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 44/A/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **6863** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

CROCE Maurizio, nato a Messina il 2 novembre 1971 (Cod. Fisc.:

CRCMRZ71S01F158G), rappresentato e difeso, per mandato in calce

alla comparsa di risposta, sia unitamente che disgiuntamente, dagli

avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia ed Ester Daina,

elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Rubino sito in

Palermo, in via Oberdan n. 5 (domicilio digitale:

girolamorubino@pec.it) avverso la sentenza n. 144/2023 della

Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti

del 18 gennaio 2023 depositata il 17 marzo 2023.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 novembre 2023, il Pubblico

Ministero, nella persona della dottoressa Maria Concetta Carlotti nonché l'avvocato Giuseppe Impiduglia per l'appellato; presente anche l'avvocato Ester Daina.

Fatto

La Procura della Corte dei conti citava in giudizio il dott. Maurizio Croce, all'epoca dei fatti Assessore del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, per avere nominato il dott. Francesco Carmelo Vazzana quale direttore generale dell'ARPA Sicilia a decorrere dal 14 agosto 2017, pur se quest'ultimo era privo dei requisiti di legge.

Secondo l'organo requirente ciò avrebbe determinato all'ARPA un danno complessivo di euro 462.175,04 pari alla retribuzione percepita illegittimamente dal Vazzana per il citato incarico.

Ad avviso del PM, nella vicenda in esame non soltanto non era stata rispettata la procedura prevista dalla legislazione regionale in materia di nomine apicali presso gli enti regionali, ma soprattutto era stata conferita la nomina di direttore generale ad un soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge, tant'è che la nomina era stata dichiarata illegittima dal Tribunale di Palermo- sezione lavoro con la sentenza n. 553/2020.

La Procura evidenziava, altresì, che il direttore generale dell'Arpa è nominato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale ai sensi dell'art. 90, comma 6, lettera a) della legge regionale Sicilia 3 maggio 2001 n. 6; inoltre, ai sensi dell'art 3, comma 1, del regolamento di organizzazione dell'Arpa, il direttore generale deve essere scelto tra i

soggetti che devono dimostrare di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

Tali disposizioni, ad avviso del PM, andavano poi integrate con quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 20 giugno 1997 rubricata "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22", il cui art. 3 in materia di "Requisiti" stabilisce che "Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di: [...]; b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico".

Secondo la Procura il Croce avrebbe financo disatteso la Circolare 59816/T della Regione Siciliana del 17.12.2015, che per le nomine negli enti regionali precisava che "Qualora la competenza risulti acquisita per avere ricoperto, per almeno cinque anni posizioni di vertice (dirigenziale, presidente o amministratore delegato), l'esperienza dovrà essere il risultato di attività svolta nella mansione presso " enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo

svolgimento dell'incarico".

Nel caso specifico il PM osservava che l'unica esperienza pregressa relativa allo svolgimento di incarichi direttivi del Vazzana riguardava la carica di amministratore unico della società PH3 Engineering s.r.l. con sede in Messina, società di ingegneria avente come oggetto la "direzione, gestione, organizzazione, supervisione delle attività tecnico amministrative connesse ai settori di ingegneria ambientale Gestione delle risorse umane".

Dal raffronto tra i dati della summenzionata società e quelli dell'Arpa Sicilia, emergeva una notevole differenza tanto in termini economico patrimoniali quanto in termini di risorse umane, poiché il patrimonio della citata società è pari ad un centesimo di quello dell'Arpa e la dotazione organica ad appena 6 millesimi di quella dell'ente pubblico. Ne conseguiva, secondo il PM, che il Vazzana era stato nominato direttore generale in assenza dei requisiti di legge e, in particolare, dell'esperienza quinquennale nella gestione di enti di dimensioni comparabili all'Arpa.

In merito all'elemento soggettivo, ad avviso della Procura, la gravità della colpa del Croce scaturiva non solo dall'adozione dell'avviso di selezione, che non elencava compiutamente i requisiti richiesti per la nomina, consentendo al Vazzana di partecipare ad una procedura per la quale non aveva titolo, ma anche dalla mancata ottemperanza di quanto sancito nell'art. 1 della legge regionale n. 35/1976, che prevede che sulle nomine o designazioni di competenza degli Assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di

controllo di enti di diritto pubblico, deve essere acquisito il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana per le questioni istituzionali; nel caso di specie non era stato richiesto il parere alla Commissione dell'ARS.

Con la sentenza oggi appellata la Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana assolveva il dr. Croce Maurizio da ogni addebito per insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale.

I giudici di prime cure, dopo aver ricordato la genesi dell'Arpa, ente strumentale della Regione, osservavano che essa è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.

Aggiungeva l'Organo giudicante di primo grado come apparisse opportuno rilevare che con l'art. 54 della Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, pressoché coeva alla designazione del Vazzana (avvenuta il 12 agosto 2017), erano stati aggiunti nel citato art. 90 il comma 2 bis e il comma 2 ter, che così dispongono: 2 bis. "Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario"; 2 ter."

L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge regionale

29 dicembre 2008, n. 25".

È dunque evidente che nel panorama dei numerosi enti strumentali della Regione siciliana, proseguiva il citato Collegio, l'ARPA, sin dalla sua istituzione, presentasse peculiarità.

Con riguardo all'organizzazione dell'ARPA, la lex specialis è, infatti, rappresentata dal relativo Regolamento di organizzazione, il cui art. 3, in merito al Direttore generale, prevede che:

Il direttore generale (DG) è nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tramite selezione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale.

Gli aspiranti direttori generali, in conformità al comma 3 dell'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, devono dimostrare di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratti di diritto privato, di durata quinquennale.

Con la sentenza n. 246 del 2022 la Corte di Appello di Palermo, sezione Lavoro, in integrale riforma della sentenza n. 553 del 2020 del Tribunale di Palermo- sezione lavoro, in accoglimento della impugnazione proposta dal Vazzana, respingeva (con condanna anche alle spese di lite) il ricorso proposto da un altro partecipante alla selezione, che si lamentava della designazione del Vazzana e

della violazione dell' art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La Corte adita di primo grado, diversamente da quanto prospettato dal Pubblico Ministero, a fondamento della trama argomentativa della sentenza ha dunque escluso che potesse ravvisarsi in capo al Croce Maurizio una condotta gravemente colposa, che sarebbe consistita nell'aver violato l'art. 3 della legge regionale n. 19 del 1997 e nell'aver posto in essere una procedura contraddistinta da gravissime anomalie tutte correttamente escluse dalla citata sentenza della Corte di Appello, Sezione Lavoro.

In sintesi, argomentava il Collegio di primo grado, alla luce della summenzionata decisione della Corte di Appello, la formulazione testuale della normativa specifica sull'ARPA, la completezza della motivazione del provvedimento di designazione del Vazzana, la formulazione degli avvisi per lo stesso incarico nelle annualità precedenti hanno concorso insieme tra loro alla definizione di un quadro giuridico e fattuale nell'ambito del quale nessun addebito di colpa grave è stato ritenuto predicabile nei confronti del Dr. Croce.

Con l'odierno libello introduttivo, depositato in data 23 maggio 2023, la Procura regionale proponeva appello avverso la sentenza impugnata.

In via preliminare, il requirente si soffermava sulla pronuncia della Corte di Appello di Palermo- sez. lavoro, appunto la evocata sentenza n. 246/2022, precisando, già nell'atto di citazione, di avere spiegato diffusamente perché la stessa non potesse esercitare alcun riflesso sui fatti di cui al giudizio contabile.

In virtù del principio dispositivo il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

La non comparabilità tra PH3 Engineering e Arpa e la conseguente violazione dell'art. 3 della l.r. Sicilia 20 giugno 1997 n. 19 non sono mai state prospettate al giudice del lavoro e, trattandosi di questione non rilevabile d'ufficio, non hanno mai costituito oggetto della pronuncia medesima.

Secondo la prospettazione attorea, dunque, non appare condivisibile inferire incertezze sulla applicabilità dell'art. 3 della legge regionale Sicilia 20 giugno 1997 n. 19 alla nomina del direttore generale da una pronuncia in cui il fatto delle caratteristiche della PH3 Engineering e la conseguenziale violazione sono rimasti del tutto estranei.

Ciò premesso, la Procura si duole della sentenza gravata per i seguenti motivi.

1. Omessa pronuncia in violazione del combinato disposto degli articoli 7 c.g.c. e 112 c.g.c.

La pronunzia è affetta da nullità poiché il giudice di prime cure ha espressamente omesso di pronunciarsi sulla domanda attorea: infatti la Procura attrice chiedeva che venisse accertata la violazione della disciplina sostanziale e procedimentale in materia di nomine presso gli enti regionali e, per l'effetto, che fosse condannato il convenuto al risarcimento del danno.

La impugnata sentenza, per converso, ha ritenuto non rientrare tra i suoi compiti verificare se l'art. 3 della citata legge regionale n. 19/1997 dovesse applicarsi anche all'Arpa, pur in assenza di espresso

richiamo ad esso sia nella legge n. 6/2001 sia nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

Con riferimento ai vizi procedurali ai fini dell'elemento soggettivo, la Procura contestava la omessa pronuncia sulla regola cautelare violata e precisava che le violazioni procedurali sono state contestate proprio con riferimento all'elemento soggettivo in quanto espressione di un palese difetto di diligenza, atteso che la circolare 59816/T della Regione Siciliana del 17/12/2015 ha, appunto, la funzione di porre delle chiari regole di diligenza volte a tutelare, da un lato, l'amministrazione pubblica e, dall'altro, il soggetto responsabile della nomina.

Con un secondo motivo di appello la Procura si duole dell'errata valutazione delle prospettazioni attoree.

Nella vicenda in esame, ad avviso della Procura agente, non sussisteva alcuna incertezza interpretativa sulla applicabilità dei requisiti di cui alla legge 19 del 1997 agli enti sanitari.

Prosegue l'atto di appello soffermandosi sul fatto che è necessario distinguere i requisiti professionali da quelli manageriali.

Coerentemente con le funzioni svolte dal direttore generale dell'Arpa, l'avviso di selezione richiedeva entrambi i requisiti in capo ai candidati ovvero:

-comprovata esperienza in materia di protezione ambientale (lett. b);

-esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture pubbliche o private, svolta

nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso (lett. c).

Dai dati relativi alla PH3 Engineering emergeva inequivocabilmente la non confrontabilità dei due enti tanto in termini economico patrimoniali quanto in termini di risorse umane.

L'impugnata sentenza escludeva poi la responsabilità del Croce per assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave senza entrare nel merito della applicabilità all'Arpa delle previsioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 19/1997, ma, proseguiva il Requirente, è evidente che da parte di un Assessore regionale la comunità si aspetta una condotta improntata al massimo rispetto delle regole sostanziali e procedurali nonché un agire formato ed informato.

Con ulteriore profilo di doglianza, l'organo requirente si soffermava su un elemento che ha caratterizzato la condotta del Croce come grave, ossia la violazione delle norme procedurali previste per le nomine negli enti regionali siciliani.

A suffragare tale motivo la Procura rammenta che il Croce non solo ha violato l'art. 1 della l.r. Sicilia n. 35 del 1976, in quanto non era stato richiesto il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Ars per le questioni istituzionali, ma anche l'art. 2, comma 1 della legge regione Sicilia 22/1995, che prescrive l'obbligo di comunicazione del decreto di nomina all'Ars, così impedendo il controllo della Commissione legislativa permanente.

Infine, viene contestata la sentenza in quanto, nella vicenda in esame, il Croce ha violato anche il dovere di astensione che si impone a tutti i titolari di una funzione pubblica dal momento che lo stesso ha proceduto alla nomina di un soggetto al quale era legato da una

fraterna amicizia.

Alla luce di quanto ampiamente compendiato nell'atto di appello, la Procura regionale, reputando dannosa l'assunzione in assenza dei requisiti di legge ed in violazione delle norme cautelari, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con condanna del Sig. Maurizio Croce al risarcimento del danno di euro 462.175,04 cagionato all'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia.

Il convenuto si costituiva formalmente con atto di costituzione depositato in data 1° giugno 2023.

Con tale memoria il Croce prendeva posizione sui singoli motivi di appello.

In via preliminare, si soffermava sulle considerazioni espresse nell'atto di appello i cui motivi sono stati sopra sussunti.

Ad avviso della parte appellata, la Procura regionale, pur non articolando un motivo di censura, ha rilevato come la sentenza n. 246 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Sez. lavoro del 10 marzo 2022, risulterebbe ininfluyente dal momento che la violazione dell'art. 3 della l.r. 20 giugno 1997 n. 19, per non comparabilità tra la società PH3 Engineering ed Arpa, non era stata posta al vaglio del Giudice del Lavoro.

Ebbene, osservava il Croce che la sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro, poi riformata, era stata ricordata nella prospettazione accusatoria proprio per enfatizzare la circostanza che il Vazzana fosse privo dei requisiti per l'incarico di direttore generale.

La sentenza della Sezione di appello Giudice del Lavoro, ha invero

escluso qualsiasi difetto istruttorio e motivazionale nella nomina del Vazzana.

Sulla asserita violazione da parte del primo Giudice del combinato disposto di cui all'art. 7 e 112 c.p.c., ad avviso della parte appellata, la Procura ha frainteso il tenore delle statuizioni espresse, fornendo una ricostruzione del tutto distorta del quadro giuridico- fattuale emerso nell'ambito del giudizio di prime cure.

A differenza di quanto sollevato da controparte, il primo Giudice ha rilevato la tardività di talune asserite violazioni degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Ars della nomina del Direttore Generale dell'Arpa in quanto non sollevate in sede di invito a dedurre.

Come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza in esame (pagg. 22-23) il Giudice di primo grado ha affrontato le varie problematiche di natura sostanziale e procedurale contestate escludendo in radice l'integrazione dell'elemento soggettivo della colpa grave. Nello specifico il primo Giudice, in relazione alla presunta violazione dell'art. 3 della l.r. n. 19/1997, ha espressamente statuito che la condotta tenuta dal Dott. Croce risulta scevra da profili di colpevolezza, giacché la norma regionale testé citata si presentava di dubbia applicazione.

In ordine alla presunta errata valutazione delle prospettazioni attoree, la parte appellata, deduce che gli assunti della Procura appaiono, sotto diversi aspetti, privi di pregio ed inconducibili.

A differenza di quanto asserito da parte attrice, il dott. Croce, in

attuazione dell'art. 5 dell'avviso di selezione, aveva disposto la istituzione di una commissione di esperti che era deputata a verificare la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico.

L'appellato ricordava poi che la procedura di nomina del Direttore Generale dell'ARPA si articola in due fasi.

Una prima, di competenza di apposita Commissione di esperti, è volta ad accertare il possesso in capo ai candidati dei requisiti prescritti.

Una seconda fase, più propriamente discrezionale e fiduciaria, nell'ambito della quale l'Assessore sceglie, tra i soggetti ritenuti idonei dalla suddetta Commissione, quello a cui conferire l'incarico in questione.

Pertanto, era la Commissione de qua tenuta- tra gli altri- a verificare il possesso da parte dei candidati del requisito, prescritto dal bando della comprovata esperienza in materia di protezione ambientale.

Del pari erronei si palesano gli assunti attorei secondo cui la responsabilità per danno erariale non potrebbe che ricadere sul Dott. Croce, avendo questi adottato un avviso privo del requisito esperienziale prescritto dall'art. 3 della l.r. 19/1997.

Infatti, il bando adottato dal Dott. Croce ricalcava pienamente l'avvio relativo alla procedura espletata nell'anno 2011, essendo stata trascritta la medesima clausola in merito alla esperienza pregressa che il candidato avrebbe dovuto maturare.

Tale circostanza appare idonea ad escludere qualsivoglia strumentale

predisposizione della lex specialis all'asserito fine di consentire la partecipazione ad un soggetto, che, ad avviso della Procura, non avrebbe avuto uno dei requisiti di ammissione siccome previsto dalla normativa di riferimento.

Invero, anche la seconda Commissione, costituitasi a seguito della ordinanza della Corte di Appello Sezione Lavoro, n. 157/2020 del 3 aprile 2020, ha ritenuto non applicabile l'art. 3 della legge regionale n. 19/1997 in funzione etero-integrativa dell'avviso.

La difesa del Croce, poi, ha evidenziato come il P.M. contabile, in violazione del divieto di nova in appello, abbia fornito una ricostruzione differente dell'elemento soggettivo che, in primo grado, veniva contestato in termini di colpa grave ed ora come dolosa.

In ordine alla asserita violazione delle norme procedurali, la parte appellante contesta l'asserita violazione da parte del Dott. Croce di taluni presunti obblighi di comunicazione nei confronti dell'Ars e della Presidenza della Regione della nomina del Direttore dell'Arpa.

Il motivo appare inammissibile in quanto la Procura contabile, lungi dal muovere specifiche censure avverso il capo della sentenza gravato, si è limitata a reiterare le doglianze già addotte in prime cure e ritenute tardive dal Primo Giudice.

In modo parimenti inammissibile, la Procura regionale ha articolato ulteriori tesi accusatorie che vengono correlate alla presunta inosservanza dei predetti obblighi procedurali.

L'odierna appellante ha invocato poi una asserita violazione da parte del Dott. Croce dell'art. 51, comma 1, n. 2, c.p.c.

Sul punto la difesa dell'appellato ha rilevato, in via preliminare, come il richiamo fatto alla norma processualistica risulti del tutto erroneo, atteso che la nomina ha carattere fiduciario e risulta connotata da *intuitu personae*.

L'esistenza di rapporti pregressi di natura personale e professionale poteva orientare legittimamente la scelta dell'Assessore, purché il candidato fosse in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso di selezione (ed oggetto di verifica da parte di una commissione all'uopo predisposta).

Sulla sussistenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo della colpa grave, ha osservato la difesa del Croce che non spettava allo stesso la disamina dei curricula dei candidati e, dunque, l'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico, trattandosi di attività rimessa alla competenza della commissione di tecnici costituita all'uopo con decreto assessoriale.

La condotta del convenuto non ha avuto alcuna efficienza causale rispetto all'asserito danno erariale, essendo lo stesso intervenuto a valle di una procedura amministrativa di competenza della Commissione sulle cui conclusioni l'appellato non poteva avere alcun potere di intervento o di modifica.

In ogni caso appare erronea la quantificazione della posta di danno erariale, atteso che al più il Dott. Croce può essere chiamato a rispondere della frazione di danno erariale corrispondente agli emolumenti liquidati al Dott. Vazzana nell'arco di tempo intercorrente tra la nomina del Direttore Generale dell'Arpa effettuata

dalla parte appellata ed il provvedimento di conferma della suddetta nomina posto in essere dal nuovo Assessore Regionale (14.8.2017-28.02.2018).

Ed infatti, prosegue parte appellata, appare chiaro ed evidente come tale porzione del presunto danno erariale debba essere imputata, non già al Dott. Croce, bensì all'Assessore che è subentrato all'odierno appellato e al responsabile della Segreteria tecnica, che hanno confermato e stabilizzato, non solo la procedura selettiva, di fatto lasciando inalterati i contenuti del bando di selezione (che ben avrebbe potuto essere caducato e modificato) ma anche la precedente nomina effettuata dal Dott. Croce e sottoposta a condizione, effettuando un controllo meramente formale sui requisiti del Vazzana ed omettendo qualsiasi verifica etero- integrativa del bando di selezione.

In estremo subordine, viene postulato l'esercizio del potere riduttivo ex art. 52 R.D. 1214/34, con contestuale applicazione dell'art. 83, comma 2, del codice di giustizia contabile .

Le parti intervenute hanno ribadito ed ulteriormente sviluppato i contenuti espressi negli atti scritti.

In particolare, il V.P.G. intervenuto si è opposto alle articolate difese di controparte e ha censurato la sentenza gravata per omessa pronuncia su vari aspetti della domanda attorea, meglio precisati in atti.

In relazione all'asserita discrepanza tra il contenuto dell'invito a dedurre e quello dell'atto di citazione, ha rappresentato che è

sufficiente che vi sia corrispondenza nei tratti essenziali, in conformità all'art. 87 c.g.c., tenuto conto della differente funzione e delle fasi procedurali in cui vengono in rilievo.

Entrando nel merito, il PM ha evidenziato l'antigiuridicità della condotta dell'odierno appellato, ponendo l'accento sul rapporto di amicizia che lo stesso vantava con il soggetto poi nominato, in assenza dei requisiti di legge, direttore generale.

L'avvocato Impiduglia, in favore del Croce, ha precisato che il possesso dei requisiti soggettivi dell'incaricato è stato oggetto di valutazione da parte della commissione d'esame, solo in un secondo tempo il proprio assistito ha investito dell'incarico fiduciario il sig. Vazzana, debitamente motivando le riscontrate competenze professionali. Il difensore ha escluso, inoltre, che ricorresse un obbligo di astensione in capo al proprio assistito, se non nella fase di comparazione dei curriculum, attività, come osservato, espletata dalla commissione appositamente costituita.

DIRITTO

In via preliminare, si osserva che la Procura ha ritenuto che la sentenza n. 246 della Corte di Appello- Sez. Lavoro del 10 marzo 2022, evocata nella sentenza gravata d'appello, anche ai fini della parabola motivazionale, risulterebbe priva di interessi ai fini che ne occupano, dal momento che " la violazione (presunta) dell'art. 3 della l.r. Sicilia 20 giugno 1997 n. 19, per non comparabilità tra PH3 Engineering e Arpa, non è stata sottoposta al vaglio del Giudice del Lavoro sicché non ha mai costituito oggetto del giudizio".

Orbene, certamente l'asserita violazione dell'art. 3 della lr. N. 19/1997 non ha formato oggetto del thema decidendum del Giudice del lavoro.

Tuttavia, come precisato nella sentenza impugnata, era stata la stessa Procura regionale a mettere in risalto la circostanza che "... è stato conferito l'incarico di direttore generale ad un soggetto privo dei requisiti, tant'è che la nomina è stata dichiarata illegittima dal Tribunale di Palermo sezione lavoro con la sentenza n. 553/2020".

In realtà la sentenza impugnata non si è meramente limitata ad invocare la Sentenza della Corte di Appello Sezione lavoro (n. 246/2022) che ha riformato la pronunzia del primo grado, ma ha evidenziato che i criteri e i parametri normativi di designazione del direttore generale dell'Arpa non erano univoci, tanto che, proprio in relazione alla nomina del Vazzana, si era sviluppato un contenzioso in sede civile conclusosi, appunto, con la predetta sentenza n. 246/2022 con la quale era stato respinto il ricorso proposto da un altro partecipante alla selezione, che si lamentava della designazione del Vazzana e della violazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La Corte di Appello Sez. lavoro, nella più volte menzionata sentenza, non si è, dunque, fermata a scrutinare formalmente l'incarico, ma ha osservato che l'art. 5 dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature chiariva che un'apposita commissione avrebbe formulato l'elenco dei candidati idonei e che l'Assessore regionale, ex artt. 90, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001 e dell'art. 3 del

Regolamento di organizzazione dell'Arpa, avrebbe effettuato poi la scelta del candidato, al quale avrebbe conferito l'incarico di direttore generale dell'Arpa Sicilia.

E proprio sulla base del richiamo del comma 3 bis dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, concernente la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, contenuto nel regolamento di organizzazione dell'Arpa, la Corte di Appello di Palermo Sezione lavoro, riteneva che nel caso sottoposto al suo esame, concernente il direttore generale dell'Arpa, potesse applicarsi in via estensiva l'orientamento giurisprudenziale, che si era formato sulla problematiche relative alla designazione dei vertici delle aziende sanitarie, mettendo in risalto il **carattere fiduciario** delle nomine, certo temperato da un puntuale obbligo di motivazione.

In tal senso la sentenza oggi gravata d'appello, oggetto dell'odierno esame, evocava la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha messo in risalto "il carattere non concorsuale della procedura considerata complessivamente, non essendo la graduatoria formata dalla commissione ad imporre il conferimento dell'incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando tale affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tale caso motivare puntualmente al fine di soddisfare l'esigenza (che permea la ratio legis come reso evidente anche dall'art. 15, comma 7 bis, lettera d) di rendere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempre effettuata tra candidati

individuati come potenzialmente idonei a ricoprire l'incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivi e predeterminati "(ex plurimis, Cassazione Sez. Unite 6/3/2020 n. 6455).

Come sopra illustrato, pur apprezzando l'abile e complessa intelaiatura dell'atto di appello, le censure non sono condivisibili.

È stato messo in evidenza (anche dal Giudice ordinario) che la procedura di nomina si articolava in due fasi.

Una prima (avente natura para-concorsuale) di competenza di apposita Commissione di esperti.

Una seconda, più propriamente discrezionale e fiduciaria, nell'ambito della quale l'Assessore sceglieva, tra i soggetti ritenuti idonei, quello a cui conferire l'incarico in questione.

In altri termini, secondo quanto affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con riferimento a similari fattispecie, " la procedura ha carattere non concorsuale essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista... nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da una apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità" (cfr. Cass. Sez. U. sent. 19668/2020; idem sent. n. 6455/2020).

Spettava, dunque, alla Commissione di esperti osservare le disposizioni di legge dettate dal legislatore in relazione ai requisiti professionali e manageriali richiesti ai fini dell'assunzione dell'incarico de quo anche laddove uno di tali requisiti, pur inserito

all'interno dell'avviso, non fosse stato indicato nei termini dettagliati previsti dalla norma di legge di riferimento.

Ed infatti, il primo segmento procedimentale si estrinseca in un giudizio di idoneità professionale dei candidati che è rimesso alla competenza esclusiva della Commissione di esperti che, ai sensi dell'art. 5 dell'avviso, era appunto tenuta ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico di che trattasi.

Pertanto, la commissione de qua era tenuta – tra gli altri – a verificare il possesso da parte dei candidati del requisito, prescritto dal bando, della “comprovata esperienza in materia di protezione ambientale” avuto riguardo, ove ritenute applicabili, delle previsioni contenute in senso all'art. 3 della l.r. 19/1997 (esperienza quinquennale maturata in ente di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico).

Viceversa, l'Assessore Regionale era tenuto a conferire l'incarico in questione, sulla base di una scelta altamente discrezionale e di tipo fiduciario, ad uno dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione.

L'odierno appellato, quindi, non era tenuto ad effettuare una nuova valutazione dei requisiti professionali e manageriali richiesti, il cui possesso da parte dei candidati era stato precedentemente vagliato da una commissione di esperti all'uopo nominata.

Inoltre, giova rimarcare come la nomina del Dott. Vazzana è stata effettuata dall'odierno appellato sotto condizione risolutiva e cioè vincolata “agli accertamenti sui requisiti nella domanda di

partecipazione” da espletare “successivamente al conferimento dell’incarico” operata della Segreteria Tecnica.

In altri termini, veniva rilevato dalla citata sentenza del Giudice di Appello- Sezione lavoro, poi ribadito dalla pronunzia oggi impugnata, che sussisteva in capo all’Assessore una piena discrezionalità nella scelta del candidato, con il solo obbligo di precisare le ragioni della preferenza, senza dovere esplicitare quelle sottese alla mancata nomina degli altri aspiranti.

Al di là dello scrutinio effettuato la sentenza del Giudice del Lavoro, invocata dai Giudici di prime cure, offre una lettura ben diversa da quella prospettata dalla parte appellante.

Pur non di meno, l’Organo requirente ha ribadito che la sentenza della Corte di Appello- Sez. Lavoro del 10 marzo 2022, risulterebbe priva di interessi ai fini che ne occupano, dal momento che “ la violazione (presunta) dell’art. 3 della l.r. Sicilia 20 giugno 1997 n. 19 per non comparabilità tra PH3 Engineering e Arpa non era stata sottoposta al vaglio del Giudice del Lavoro sicché non ha mai costituito oggetto del giudizio”.

In realtà alla luce di quanto sopra appare erroneo il focus.

La scelta dei candidati e lo scrutinio dei requisiti, nella procedura bifasica tratteggiata, spettavano, come rilevato, alla commissione di esperti che doveva esprimere un giudizio di idoneità.

Il procedimento di designazione da parte del Croce del Vazzana (decreto assessoriale n. 263 del 2 agosto 2017), è apparso ai giudici della Corte di Appello Sezione lavoro e al giudice di primo grado

motivato laddove si precisava “considerato che per l’effettivo raggiungimento di tale obiettivo necessita individuare quale direttore generale di Arpa Sicilia un soggetto dotato di particolare esperienza maturata nel settore delle verifiche dell’impatto ambientale, considerato che tra le maggiori criticità ambientali della Regione Sicilia si annoverano anche le problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti, alla depurazione delle acque, ed alle bonifiche ambientali della Regione Sicilia, rispetto alle quali l’Arpa Sicilia svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo; ritenuto di individuare tra i candidati idonei un soggetto che presenta, oltre ai requisiti previsti per il conferimento dell’incarico, una competenza professionale e trasversale nei settori sopradetti, maturata attraverso concrete e tangibili esperienze lavorative, esercita preferibilmente sul territorio regionale e attinenti alle questioni regionali”.

Veniva altresì rilevato che il Vazzana era laureato in chimica ed aveva operato nel settore ambientale in Puglia, dapprima collaborando con il dr. Croce, commissario straordinario per il dissesto idrogeologico e poi in Calabria nello stesso settore. Aveva gestito interventi per un ammontare complessivo superiore a 300.000,00, palesando ampie capacità professionali”.

La circostanza che il giudizio di idoneità era stato compiuto da una commissione di esperti esime il collegio dal prendere in esame il fatto che il Vazzana aveva lavorato per una società PH3 Engineering s.r.l. con sede in Messina, società di ingegneria che non consentiva, secondo la prospettazione accusatoria, di ritenere acclarato il

possesso di esperienza quinquennale nella gestione di enti di dimensioni comparabili all'Arpa.

Occorre ora esaminare funditus le articolate doglianze rivolte dall'Organo requirente alla sentenza emessa dai Giudici di prime cure.

Come già ampiamente ricordato la Procura si duole della omessa pronuncia in violazione del combinato disposto degli articoli 7 c.g.c. e 112 c.g.c.

Ad avviso del Requirente, la pronunzia sarebbe affetta da nullità in quanto il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda attorea.

In altri termini la sentenza impugnata si sarebbe risolta in un non liquet.

La Procura attrice chiedeva che venisse accertata la violazione della disciplina sostanziale e procedimentale in materia di nomine presso gli enti regionali e, per l'effetto, che fosse condannato il convenuto al risarcimento del danno.

Ad avviso dell'Organo requirente, invece, la impugnata sentenza, invece, ha ritenuto che non rientrasse tra i suoi compiti verificare se l'art. 3 della citata legge regionale n. 19/1997 dovesse applicarsi anche all'Arpa, pur in assenza di espresso richiamo ad esso sia nella legge n. 6/2001 sia nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

È noto però che non è consentito il c.d. non liquet: ne consegue che a fronte della richiesta attorea di accertare la violazione della norma citata il giudice era tenuto a pronunciarsi sulla richiesta.

Il motivo di appello non è condiviso da quest'Organo giudicante.

Basta leggere l'articolata motivazione della sentenza impugnata (pag. 23, alinea), per evidenziare come il Giudice di primo grado abbia rilevato la tardività di talune violazioni di obblighi di comunicazione nei confronti dell'ARS della nomina del Direttore Generale dell'Arpa ai sensi degli articoli 1 l.r. 35/1976, 2 l.r. 5/1978, 1 e 2 della l.r. 22/1995.

In realtà si tratta di contestazioni giammai fatte nell'invito a dedurre e in ogni caso investono profili formali che nulla attengono con la carenza della esperienza pregressa in strutture di analoga rilevanza.

Pervero, il Giudice di prime cure si è confrontato con la richiesta attorea e, pur richiamando ampiamente la sentenza della Corte di Appello Sezione Lavoro ha evidenziato che il requisito esperienziale del Vazzana risultava di dubbia applicazione alla luce di un quadro normativo speciale e non univoco.

Con un secondo motivo di appello la Procura si duole dell'errata valutazione delle prospettazioni attoree.

Nella vicenda in esame, ad avviso della Procura agente, non sussisteva alcuna incertezza interpretativa sulla applicabilità dei requisiti di cui alla legge 19 del 1997 agli enti sanitari.

Prosegue l'atto di appello soffermandosi sul fatto che è necessario distinguere i requisiti professionali da quelli manageriali.

Coerentemente con le funzioni svolte dal direttore generale dell'Arpa, l'avviso di selezione richiedeva entrambi i requisiti in capo ai candidati ovvero:

-comprovata esperienza in materia di protezione ambientale (lett. b);

-esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso (lett. c).

Dai dati relativi alla PH3 Engineering emergeva inequivocabilmente la non confrontabilità dei due enti, tanto in termini economico patrimoniali quanto in termini di risorse umane.

L'impugnata sentenza ha escluso poi la responsabilità del Croce per assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave senza entrare nel merito della applicabilità all'Arpa delle previsioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 19/1997, ma è evidente che da parte di un Assessore regionale la comunità si aspetta una condotta improntata al massimo rispetto delle regole sostanziali e procedurali nonché un agire formato ed informato.

Sul punto, in sintonia con quanto precisato dalla sentenza impugnata, si osserva che proprio l'assenza di una espressa menzione del citato art. 3 della legge n. 19 del 1997 delle fonti specifiche dell'Arpa, dimostra che il quadro normativo non era così chiaro, considerato peraltro che il Regolamento di organizzazione richiama puntualmente, a proposito del direttore generale, solo il decreto legislativo n. 502 del 1992 sugli enti sanitari e non la legislazione regionale sugli enti strumentali.

Non solo.

Dalla documentazione in atti, si evince che gli avvisi degli anni precedenti al 2017, relativi alla designazione del Direttore Generale

dell'Arpa e firmate dai precedenti assessori, contenevano, in merito alle pregresse esperienze, clausole analoghe a quelle dell'avviso firmato dal Croce .

Con ulteriore profilo di doglianza, l'organo requirente si sofferma sulla errata valutazione delle prospettazioni attoree.

A suffragare tale motivo la Procura rammenta che il quadro normativo era di facile lettura, non sussistendo nel caso di specie alcun dubbio sotto l'aspetto ermeneutico.

L'accurata disamina delle varie disposizioni di legge dettate in materia dal legislatore, unitamente alle indicazioni contenute nella circolare 59816/T del 2015, avrebbero spazzato eventuali incertezze di tipo interpretativo circa l'applicazione dell'articolo 3 della l.r. 19/1997.

In realtà le considerazioni espresse dai Giudici di prime cure superano i rilievi mossi. La norma regionale testè citata era di dubbia lettura.

Ne consegue che non sembra possa ravvisarsi in capo al dr. Croce l'elemento soggettivo della gravissima negligenza ed imperizia.

In tal senso, un Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione 19 dell'ambiente", adottato con D.A. dell'1.6.2005, pubblicato in GURS del 8 luglio 2005, il cui art. 1, rubricato "Natura giuridica, attività, principi organizzativi e modalità di verifica", al comma 3 lett. b), disponeva che l'Ente svolge attività "di accertamento tecnico, analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e

protezione ambientale, nonché erogazione di prestazioni di supporto alla Regione, alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere". Va inoltre rilevato che, su richiesta della Regione siciliana, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia ha reso il parere n. 33903 del 6 dicembre 2010, chiarendo che l'ARPA apparteneva al settore sanitario e 4 della L.R. n. 6 del 2009.

In tal senso, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, a valle di un articolata ricostruzione ermeneutica, ha messo in rilievo che l'ARPA era dotata di "caratteri tali da determinare un'incontrovertibile connessione con le attività spiccatamente scientifiche (ancorché di natura non medica) tipiche delle AASSLL e delle aziende ospedaliere".

Il requisito esperienziale asseritamente non posseduto dal Vazzana non era richiamato né nella legge della Regione Siciliana n. 6/2001, né nel regolamento di organizzazione dell'Ente medesimo.

Come già ricordato in occasione di altro giudizio (cfr. sentenza n. 48/2023 di questa stessa Sezione d'Appello), solo nel 2018, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2018 (pubblicata in data 25.7.2018), è mutato il suddetto quadro normativo ed interpretativo in quanto il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'ARPA Sicilia non potesse essere qualificata come ente del settore sanitario, censurando così l'operato del Legislatore regionale che, fino a quel momento, aveva assimilato l'ARPA agli enti del bacino sanitario.

Alla luce del riportato excursus, appare chiaro che il pregiudizio erariale, è maturato in un contesto caratterizzato dal descritto quadro

normativo ed interpretativo, a tenore del quale ARPA veniva pacificamente assimilata ad un ente del settore sanitario.

La Procura ha poi contestato le considerazioni svolte dalla Sezione di primo grado anche sul rilievo che il bando era stato adottato dal Croce e dunque, comunque, la responsabilità per la nomina su di esso doveva ricadere.

La censura non è condivisa dal Collegio.

Per converso, secondo quanto ripetuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n 19668/2020) la procedura non aveva carattere concorsuale essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da una apposita commissione sulla base di requisiti di capacità e professionalità.

Alla Commissione spettava accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti.

Spettava ad essa di vagliare la comprovata esperienza in materia di protezione ambientale.

Peraltro, la nomina del dott. Vazzana era stata effettuata dall'odierno appellato sotto condizione risolutiva agli accertamenti vincolati sui requisiti nella domanda di partecipazione da espletare successivamente al conferimento dell'incarico ad opera della Segreteria tecnica.

A quest'ultima sarebbe poi spettato di verificare se il Vazzana fosse o meno in possesso del richiamato requisito esperienziale ex art. 3 l. r. n. 19/1997.

La circostanza che comunque il bando era stato predisposto scientemente dal Croce, adombrando una prefigurazione preordinata a favorire il Vazzana, non è dimostrata.

Sul punto il bando adottato appare, invece, pienamente ricalcare l'avviso relativo alla procedura espletata nell'anno 2011, essendo stata trascritta la medesima clausola in materia di esperienza pregressa che il candidato avrebbe dovuto maturare.

A ben vedere la circostanza che vuol ipotizzare una preordinata volontà di confezionare un bando apposito confligge con la carenza di un nesso di causalità tra la predisposizione del bando e il pregiudizio erariale asseritamente recato, posto che la Commissione di esperti ben avrebbe potuto in funzione etero-integrativa dell'avviso richiamare una disposizione di legge, pur non richiamata dalle fonti specifiche relative all'Arpa.

La circostanza che la norma invocata dal PM non fosse così pacificamente applicabile e che nessun nesso di causalità è comunque predicabile in capo al Croce si evince da altri elementi.

La prima Commissione di esperti aveva ritenuto il Vazzana in possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla procedura.

In esito alle procedure di verifica disposte dal Croce, veniva rilevato che la documentazione prodotta dal Vazzana fosse idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di selezione del direttore generale dell'Arpa Sicilia.

Anche la nuova Commissione, costituitasi a seguito della sentenza delle Corte di Appello- Sezione Lavoro di Palermo, aveva ritenuto il

Vazzana in possesso dei requisiti richiesti per la nomina e lo aveva inserito tra i candidati idonei.

Né tali elementi possono ritenersi superabili in virtù di una circolare, avente rilevanza interna e neppure vincolante per i destinatari.

La Procura dice e si duole di altro.

Espressamente la sentenza è contestata laddove il dott. Croce sarebbe venuto meno agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Ars e della Presidenza della Regione della nomina del Direttore Generale dell'Arpa.

In altri termini, il Croce avrebbe sottratto volutamente la nomina ai controlli ex ante ed ex post previsti dalla legge, impedendo di rilevare tempestivamente l'assenza dei requisiti in capo al Vazzana.

Invero, si tratta di censure mosse in atto di citazione e quindi tardive.

Né è possibile reintrodurle oggi in chiara violazione del divieto dei nova in appello.

Peraltro, solo oggi si parla di condotta dolosa protesa a violare obblighi di comunicazione al fine di impedire la effettuazione di specifici controlli in merito alla designazione del Direttore Generale dell'Arpa.

Infine, viene contestata la sentenza in quanto, nella vicenda in esame, il Croce avrebbe violato anche il dovere di astensione che si impone a tutti i titolari di una funzione pubblica dal momento che lo stesso ha proceduto alla nomina di un soggetto al quale era legato da una fraterna amicizia.

I superiori rilevi non appaiono condivisibili.

Nel caso di specie, invero, l'esistenza di pregressi rapporti di natura professionale e/o personale non ha determinato il sorgere di una ipotesi di conflitto di interessi, che avrebbe dovuto indurre l'odierno appellato a scegliere una diversa personalità all'interno della rosa formata dalla commissione di esperti.

Ed infatti, la nomina in questione ha carattere fiduciario e risulta, dunque, connotata da *intuitu personae*.

L'esistenza di pregressi rapporti di natura professionale e personale poteva, quindi, legittimamente orientare la scelta dell'Assessore, purché il candidato fosse in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso di selezione (ed oggetto di verifica da parte di una commissione a tale scopo preposta).

Pertanto, in ragione del carattere fiduciario della nomina, la scelta dell'Assessore poteva fondarsi anche sui pregressi legami professionali e/o personali intercorsi tra il Vazzana e l'odierno appellato.

La norma invocata è certamente applicabile nell'ambito delle procedure concorsuali e non già nella diversa ipotesi in cui venga in rilievo una selezione che segue uno schema che "prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista..." (così la più volte citata sentenza della Corte di Appello di Palermo).

In tale ultima ipotesi, invero, "...la designazione fonda la sua giustificazione nell'intuitu personae..." (V. Consiglio di Stato, sez III, sent. n. 887/2020).

Il carattere fiduciario che connota le procedure para - concorsuali

(quale quella per cui è controversia, per stessa ammissione della Procura Regionale) costituisce, dunque, un elemento evidentemente non ostativo ex se all'applicazione della norma richiamata.

Il Collegio reputa, pertanto, che, nel descritto contesto, la condotta ritenuta antigiuridica non poteva essere ascritta al Croce sia per assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, sia per assenza del nesso di causalità, posto che la eventuale mancata ricorrenza degli elementi di idoneità era rimessa per esplicita scelta normativa ad una commissione di esperti salvo la discrezionale opzione selettiva fra i tre candidati indicati, operata in virtù di un rapporto *intuitu personale*.

Per tutto quanto precede, l'appello va respinto con conferma delle statuizioni assolutorie contenute nella sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza.

Alla conferma dell'assoluzione del dr. Croce consegue la statuizione sul rimborso delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello promosso dalla Procura regionale;
- liquida a favore dell'appellato Croce Maurizio le spese legali nella misura di euro 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre rimborso spese generale, IVA e CPA, ponendole a carico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Sicilia in persona del legale rappresentante.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023.

L'Estensore	Il Presidente
(Guido Petrigni)	(Vincenzo Lo Presti
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13/02/2024

Il Funzionario preposto
Dr.ssa Pietra Allegra
Firmato digitalmente